SENT. N. 86/2025/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI — Presidente

Massimo PERIN — Presidente aggiunto

Riccardo PATUMI — Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 46517** del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:

- **RICCI Mattia**, nato a Cattolica (Rn) il 10.7.1989, c.f. RCCMTT89L10C357V, quale legale rappresentante ed amministratore unico della società Sanremo srls;

- **SANREMO SRLS**, partita iva 04558330405;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 25 giugno 2025, tenuta con l'assistenza del segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore consigliere Riccardo Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Salvatore Antonio Sardella. Non costituiti i convenuti.

FATTO

1. Con **atto di citazione** depositato in data 13 febbraio 2025, la Procura

regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio il sig. Mattia Ricci, quale legale rappresentante ed amministratore unico della Sanremo srls, nonché quest'ultima società, per il mancato riversamento al Comune di Rimini dell'imposta di soggiorno incassata dalla struttura ricettiva denominata "Migani spiaggia", riferita al terzo trimestre del 2022, pari a 925,00 euro. Ciò, nonostante la dichiarazione trimestrale fosse stata regolarmente presentata.

Il procedimento ha avuto origine dalla segnalazione del Comune di Rimini, depositata in data 30 novembre 2023, con la quale veniva denunciato il mancato riversamento, da parte della società sopra menzionata, dell'imposta di soggiorno di cui sopra.

A seguito dell'invito a dedurre gli odierni convenuti non hanno depositato deduzioni difensive né hanno chiesto l'audizione personale.

In diritto, la Procura contabile regionale innanzitutto ricorda che il Consiglio comunale di Rimini, con deliberazione n. 61, del 03/12/2020, ha approvato il vigente regolamento sull'imposta di soggiorno, in vigore dal 1/02/2021. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 di tale regolamento "*sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale*". Il successivo art. 6 stabilisce, inoltre, che i gestori delle strutture recettizie sono obbligati a riscuotere il tributo dagli ospiti e a riversare al comune le somme entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.

Il presupposto per affermare la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli odierni convenuti e l'Amministrazione viene rinvenuto dall'Accusa nell'inserimento della società convenuta nella procedura di riscossione e

riversamento del tributo prevista dal sopra menzionato regolamento. Richiama, in proposito, giurisprudenza di questa Corte. In particolare, afferma la sussistenza del rapporto di servizio anche nei confronti del rappresentante legale e amministratore unico, in ragione del rapporto di immedesimazione organica.

Per quanto sopra, secondo la Pubblica accusa l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno in argomento costituisce un illecito erariale con il conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte.

L'elemento psicologico andrebbe ravvisato nel dolo, in quanto secondo la Procura regionale il signor Ricci, legale rappresentante della Sanremo srls, avendo presentato le dichiarazioni periodiche, mostrerebbe di avere conoscenza dei pertinenti obblighi, tra i quali quello di riversamento dell'imposta al Comune di Rimini e, quindi, la consapevolezza di violare gli obblighi di legge.

La Pubblica Accusa individua nell'imposta di soggiorno riscossa e non riversata nel periodo oggetto dell'odierno giudizio dalla Sanremo srls il danno da mancata entrata tributaria che sarebbe stato cagionato al Comune di Rimini.

Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile ha chiesto che gli odierni convenuti siano condannati in solido a pagare, in favore del Comune di Rimini, a titolo di risarcimento del danno, l'importo complessivo di 925,00 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali fino al soddisfo.

2. I **convenuti** non si sono costituiti in giudizio.

3. All'**udienza del 25 giugno 2025**, la Procura regionale ha confermato le conclusioni in atti.

DIRITTO

1. Preliminarmente, dev'essere dichiarata la **regolarità del contraddittorio** nei confronti dei convenuti in ragione della regolarità delle notifiche dell'atto di citazione eseguite nei confronti della signora Mattia Ricci ai sensi dell'art. 140 cpc e della Sanremo srls mediante PEC.

Pertanto, non essendosi i convenuti costituiti in giudizio, dev'essere dichiarata la loro contumacia.

2. Ancora preliminarmente, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame sussiste la **giurisdizione contabile**.

Questa Sezione si è ormai consolidata nell'affermare la giurisdizione del Giudice contabile sull'albergatore tenuto a versare l'imposta di soggiorno anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell'imposta di soggiorno (da ultimo, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 10/2025). Così anche la posizione consolidata delle Sezioni d'appello di questa Corte (cfr. Sez. II Centr. app., sent. n. 34/2024).

3. Nel **merito**, la domanda attorea è fondata.

Gli odierni convenuti, rispettivamente il sig. Mattia Ricci, legale rappresentante e amministratore unico della Sanremo srls che aveva in gestione la struttura denominata Migani spiaggia, e la Sanremo srls devono rispondere per aver riversato solo parzialmente l'imposta di soggiorno relativa al terzo trimestre 2022; ciò, in violazione di quanto previsto dal regolamento del Comune di Rimini, che disciplina la corresponsione dell'imposta di cui sopra ai gestori delle strutture ricettive e il successivo riversamento.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n.19654/18, hanno chiarito che, "*poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o 'albergatore') attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (...) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato*".

Come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione. In particolare, nella fattispecie in esame non risulta che i convenuti, come già sopra evidenziato, abbiano riversato le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno riscosse dalla struttura ricettizia "Migani spiaggia" nel terzo trimestre 2022, pari a 925,00 euro e, contumaci, non hanno fornito la prova liberatoria consistente nella documentazione del riversamento.

Di tale comportamento, caratterizzato dall'elemento psicologico del dolo, in termini di intenzionalità della violazione dell'obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno, devono, pertanto, rispondere.

4. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'*an*, dev'essere verificata la **quantificazione del danno** operata dalla Procura, che lo ha determinato in 925,00 euro.

Tale quantificazione è corretta giacché, come affermato dalla Procura contabile, dalla documentazione depositata risulta che tale ammontare è pari all'imposta di soggiorno non riversata e non tiene conto di eventuali ulteriori

pretese da parte dell'ente locale in questione, quali interessi e sanzioni.

5. Per le considerazioni sopra esposte, il sig. Mattia Ricci, legale rappresentante e amministratore unico della Sanremo srls e quest'ultima società sono responsabili in solido del danno cagionato al Comune di Rimini, pari a 925,00 euro, per l'omesso riversamento di importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno e non riversati. Sono, altresì, chiamati a corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme riscosse e non riversate dalle date di scadenza dei termini per eseguire il riversamento dei pagamenti, come individuate dal regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Rimini, alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo.

6. Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto, **condanna** in solido i convenuti Ricci Mattia e Sanremo Srls al pagamento, in favore del Comune di Rimini, dell'importo di 925,00 (novecentoventicinque/00) euro, salvo a tenere conto di quanto eventualmente già recuperato, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalle date di scadenza dei termini stabiliti dal regolamento del Comune di Rimini per riversare l'imposta di soggiorno in questione alla data di deposito della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno del deposito fino al soddisfo.

Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio,

che si liquidano in euro 86,72 (ottantasei/72).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Riccardo PATUMI	Vittorio RAELI
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23 luglio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)